



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PUGLIA

**SINDACATO ITALIANO BALNEARI
PUGLIA**

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA SULLA DEVOLUZIONE DELLE OPERE E L'INDENNIZZO

Caro Riccardo Borgo
Presidente nazionale
SIB

La presente per segnalarTi, inviandotela anche in copia, una recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, depositata giovedì 28 gennaio 2016, relativa alla conformità della cessione a titolo gratuito, alla scadenza della concessione, dei beni e attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione medesima con gli artt. 49 (sulla libertà di stabilimento) e 56 (libera prestazione dei servizi) del Trattato europeo.

Infatti lo Stato italiano **nell'assegnazione delle concessioni relative ai giochi e scommesse**, ex art. 1 comma 78 lett. b) punto 26 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, aveva prescritto la **"cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di durata della concessione"**.

Si tratta, quindi, di **una disposizione assolutamente identica a quella dell'articolo 49 del Codice della navigazione** il quale, per le nostre concessioni demaniali marittime, dispone che **"quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso"**.

Orbene la CGUE (la stessa, anche se di diversa Sezione come è noto chiamata, nelle prossime settimane, a decidere sulla conformità all'Ordinamento giuridico europeo della proroga al 2020 della scadenza delle nostre concessioni), ha stabilito che **"gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco"**.

A ciò si aggiunga, nelle motivazioni della sentenza, la indicazione della necessità di **"tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata"** (punto 42).

Meritevoli di menzione sono, in proposito, le Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl laddove precisa **“che, anche supponendo che si ritenga che i beni che costituiscono l'oggetto della cessione non onerosa siano stati ammortizzati, ciò non implica affatto che il concessionario di cui trattasi non subisca un danno economico, in quanto questi si vede privato della possibilità di cederli a titolo oneroso in funzione del valore di mercato di tali beni”** (punto 98).

Si tratta, quindi di principi giuridici assai importanti che arricchiscono gli argomenti e gli strumenti a disposizione dei balneari italiani nella difesa dei loro legittimi diritti.

Infatti, come si ricorderà, i balneari italiani si stanno battendo a difesa delle loro aziende rivendicando non solo questioni di politica economica (la difesa di un pezzo importante dell'economia e della stessa identità italiana) ma anche **solide questioni giuridiche** (tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale).

A quest'ultimo proposito abbiamo sin qui invocato il rispetto oltre che dell'art. 42 della nostra Costituzione anche degli artt. 17 della Carta di Nizza e 1 del Primo Protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per evidenziare, in ragione del diritto di proprietà, **l'impraticabilità giuridica di una confisca delle aziende balneari e la doverosità dell'indennizzo alla scadenza.**

Queste solide e fondate questioni giuridiche sono adesso notevolmente rafforzate dalla segnalata sentenza della Corte di Lussemburgo tanto da rendere possibile l'ottenimento, non solo dall'Autorità giudiziaria in sede di eventuale contenzioso, ma anche da quella amministrativa nel procedimento per la devoluzione ex art. 49 del Codice della navigazione, la sua disapplicazione per contrasto con gli artt. 49 e 56 del TFUE.

Da ultimo si osserva che il Parlamento italiano non più tardi di alcune settimane fa, con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), ha abrogato la norma sanzionata dalla CGUE.

Amareggia che ciò non sia avvenuto anche per l'art. 49 del CdN nonostante, in quella occasione così come da ormai lungo tempo, avessimo sollecitato il Parlamento e il Governo alla sua modifica con il riconoscimento **di un doveroso giusto indennizzo** così come ora chiarito dalla stessa Corte europea.

Così come rattrista constatare che i balneari italiani (persino periodicamente beffati dall'ingiusta accusa di potenza lobbistica!) non abbiano ottenuto dalle Istituzioni del nostro Paese l'attenzione e tempestività riservata invece alle aziende che gestiscono giochi e scommesse.

Bari 31 gennaio 2016

**Il presidente regionale
Avv. Antonio Capacchione**